




*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE

Roma - 8 APR. 2009

DISER - AOO DISER
REGISTRO UFFICIALE
0002061 - 08/04/2009

ISMEA
c.a. Presidente
Fax 06-85568280



c.c.

ANIA – Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici
c.a. Presidente
Fax 06-3227135

AS.NA.CO.DI. – Associazione Nazionale
dei Consorzi di Difesa
c.a. Presidente
Fax 06-44244252

Capo di Gabinetto

Segreteria Tecnica

SEDE

Oggetto: Fondo di Riassicurazione.

Si fa riferimento a quanto segnalato da codesto Istituto, in riferimento al Fondo di Riassicurazione – ex art. 127 comma 3 L. 388/00 – istituito con la finalità di riassicurare polizze innovative che, a termine di legge siano ammesse a contribuzione pubblica sui premi.

Al riguardo, il DM 7 novembre 2002 detta le linee guida entro le quali il Fondo può operare e, più precisamente, l'art. 1 dello stesso DM stabilisce che il Fondo di Riassicurazione può riassicurare polizze agevolate con contributo pubblico sui premi, emesse in conformità alle disposizioni di legge, regolamenti e deliberazioni dell'Unione Europea.

La Commissione Europea, con decisione del 10 luglio 2003 – aiuto di Stato N. 758/2002 - e con successiva decisione del 21 dicembre 2007 - aiuto di Stato N. 381/2007 – ha autorizzato il Fondo di Riassicurazione a riassicurare polizze a coperture delle calamità naturali o avversità atmosferiche ad esse assimilabili, purché i contratti siano stipulati in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE

Il Regolamento CE n. 1/2004 del 23 dicembre 2003, all'art. 2 comma 7, stabilisce che le avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sono gli eventi che arrecano danni superiori al 30% dell'intera produzione agricola, mentre l'art. 11 dello stesso prevede che le polizze di assicurazione emesse a copertura di calamità naturali o avversità atmosferiche sono soggette a contribuzione pubblica, definendone anche la percentuale di contribuzione.

Inoltre, il Regolamento CE n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006, all'art. 2 comma 8, ribadisce la definizione di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, stabilendone l'ammissibilità a contribuzione pubblica (art. 12).

In relazione a quanto sopra, risulta evidente che la normativa in materia di aiuti pubblici sulle assicurazioni è tuttora valida e operante anche in assenza di stanziamenti pubblici che, comunque, possono essere reperiti in ogni momento, non essendovi una scadenza entro la quale i fondi stessi debbano essere stanziati.

In questo contesto ed in riferimento particolare alla decisione che il Fondo di Riassicurazione può operare in assenza di contribuzione pubblica sui premi, purché le polizze da esso riassicurate siano conformi a quanto previsto dai regolamenti comunitari in tema di aiuti di Stato, si chiede a codesto rispettabile Istituto di continuare a operare in conformità alla normativa vigente.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Giuseppe Nezzo)